

CONVENZIONE

TRA



E



Università telematica delle
Camere di Commercio Italiane

La Federazione Italiana degli Agenti Immobiliari Professionali, di seguito denominata FIAIP, rappresentata dal Presidente Nazionale Paolo Righi, domiciliato per la carica presso la sede legale della medesima, in Roma, Piazzale Flaminio n. 9, C.F. 82013710460.

e

L'Università Telematica delle Camere di Commercio Italiane – Universitas Mercatorum, istituita con D.M. 10 maggio 2006, pubblicato sulla G.U. n. 134 del 12 giugno 2006, di seguito denominata "Università", rappresentata dal Presidente, Dott. Pierfrancesco Pacini, domiciliato per la carica di Presidente dell'Università, presso la sede legale della medesima, in Roma, Via Appia Pignatelli 62, P. IVA e C.F. 09106101000;

Premesso che

- L'Università svolge attività didattica e formazione utilizzando innovative metodologie tecnologiche e-learning;
- L'Università ha attivato il Corso di Laurea in Gestione di Impresa appartenente alla classe delle Lauree universitarie in Scienze dell'economia e della gestione aziendale (classe L-18)
- Il Decreto Ministeriale 22 ottobre 2004, n. 270, recante "norme concernenti l'autonomia didattica degli atenei, approvato con D.M. 3.11.1999, n. 509 del Ministro dell'Università e della ricerca scientifica e tecnologica, prevede il riordino degli studi universitari e, in particolare, l'istituzione di lauree triennali e magistrali rientranti in apposite classi;
- L'art. 5 d, comma 7 del suddetto D.M. prevede che "Le Università possono riconoscere come crediti formativi universitari, secondo criteri predeterminati, le conoscenze e abilità professionali certificate ai sensi della normativa vigente in materia";
- L'art. 22, comma 13 della Legge 28 dicembre 2001, n. 448, prevede, altresì, che "le modalità di riconoscimento dei crediti formativi sono individuate con apposite convenzioni stipulate tra le amministrazioni interessate e le università" e che, in virtù di tale dettato normativo, l'atto convenzionale diviene l'unico strumento che regola il riconoscimento;
- In data 1° giugno 2006 il Ministro dell'Università e della Ricerca ha adottato un atto di indirizzo (prot. 149/Segr/DGU/2006) che riguarda le convenzioni tra atenei ed enti e

istituzioni varie per il conseguimento di titoli universitari, con il quale si sono invitate, in coerenza con le indicazioni già formulate dal CUN, le Università a contenere il limite quantitativo dei crediti formativi riconoscibili nel numero di 60, pari ad un anno di corso, di laurea triennale;

- È interesse di FIAIP consentire ai propri associati, ai lavoratori delle strutture in cui si articola l'Associazione – livelli nazionale, regionali e locali – ivi compresi i coniugi e i familiari di primo grado per agevolare il passaggio generazionale, una preparazione di livello universitario e offrire l'opportunità di valorizzare i percorsi formativi realizzati, presso le diverse strutture formative private e pubbliche, mediante il riconoscimento di crediti formativi per il conseguimento di titoli accademici;
- La Direttiva servizi 2006/123/Ce ha innovato le normative che regolano oggi la professione dell'agente immobiliare e l'attività di intermediazione commerciale e di affari e che in Italia la Direttiva servizi in Italia è stata recepita dal Decreto legislativo n.59/2010.

Convengono e stipulano quanto segue

Articolo 1

Le premesse sopraindicate costituiscono parte integrante della presente convenzione

Articolo 2

L'Universitas Mercatorum e FIAIP si impegnano a collaborare per consentire ai propri associati, ai lavoratori delle strutture in cui si articola l'Associazione – livelli nazionale, regionali e locali – ivi compresi i coniugi e i familiari di primo grado per agevolare il passaggio generazionale, ai lavoratori delle strutture in cui si articola l'Associazione ed ai loro familiari, l'iscrizione al corso di laurea, al fine del conseguimento dei titoli accademici, ai sensi della Legge n. 448/2001;

Articolo 3

Universitas Mercatorum si impegna ad immatricolare gli studenti associati FIAIP in possesso dei requisiti di legge per l'accesso ai Corsi di Laurea triennali a partire dal 1^ novembre 2010 al corso di laurea GIM (Gestione delle Imprese)

Universitas Mercatorum si impegna altresì a garantire a partire da settembre 2011 una delle due soluzioni alternative di seguito indicate in presenza di almeno 100 studenti immatricolati associati FIAIP al presente Anno Accademico 2010-2011:

- A. Apertura di un Corso di Laurea triennale specifico;
- B. Apertura di un Curriculum specifico attorno al Corso di Laurea in Gestione di Impresa in aggiunta ai già presenti Curricula GIM e AMICO.

In entrambi i casi gli studenti immatricolati quest'anno potranno optare l'anno prossimo per il passaggio al II^ anno accademico del Corso di Studi di cui al punto A) o al punto B) tenuto conto che il primo anno di corso di studi è comune.

Sia le ipotesi A) che B) potranno essere attivate, subordinatamente alle autorizzazioni ministeriali di pertinenza, non prima di settembre 2011 per i vincoli rappresentati dai tempi ministeriali legati alla nuova offerta formativa, nel quadro delle verifiche dei requisiti minimi dei corsi di studio.

Nell'ambito dell'attivazione dei corsi e/o curriculum specifici FIAIP si impegna altresì a finanziare una cattedra di Economia Immobiliare ed Estimo (Settore Scientifico Disciplinare ICAR/22) che – per successiva pattuizione tra le parti – potrà essere destinata principalmente alla didattica, ovvero per un Professore di seconda fascia, oppure ad un Ricercatore a tempo determinato. Il finanziamento avrà la durata minima di due anni; la somma complessiva del contributo viene sin d'ora determinata in euro 50.000,00 (cinquantamila/00) e sarà versata in due rate annuali consecutive di euro venticinquemila, di cui la prima rata sarà corrisposta all'inizio del prossimo Anno Accademico.

Articolo 4

I percorsi di studio universitari pregressi ovvero ulteriori esperienze formative, debitamente documentate dal personale interessato, verranno valutati secondo la normativa vigente dalla struttura accademica preposta, ai fini dell'ammissione alla laurea.

Ai fini dell'ammissione al corso di laurea, il personale interessato, in ogni caso, deve essere già in possesso del diploma di scuola secondaria superiore o di altro titolo di studio conseguito all'estero e riconosciuto idoneo

Articolo 5

Fermo restando che le esperienze formative, di cui all'art. 3 devono concludersi con il superamento dell'accertamento formale del profitto e risultare coerenti con gli obiettivi formativi del corso di laurea per il quale si chiede l'iscrizione, la valutazione verrà effettuata in coerenza con i criteri predeterminati da parte della struttura accademica preposta, così come previsto dal D. M. n. 270/2004.

Articolo 6

Al momento dell'iscrizione il personale interessato dovrà presentare, oltre alla prevista documentazione di rito, il proprio curriculum vitae ai fini dell'eventuale riconoscimento di crediti formativi inerenti conoscenze e abilità professionali maturate e certificate, secondo la normativa vigente da parte della struttura accademica preposta

Articolo 7

Coloro che sono ammessi al corso di laurea, in base alla presente convenzione, sono considerati studenti universitari a tutti gli effetti e devono sottostare alle disposizioni che regolano gli studenti universitari.

Articolo 8

Gli associati di FIAIP, i lavoratori delle strutture in cui si articola l'Associazione – livelli nazionale, regionali e locali ivi compresi i coniugi e i familiari di primo grado per agevolare il passaggio generazionale, in base alla presente convenzione, potranno usufruire dell'agevolazione del 25% sul costo dell'immatricolazione ai corsi di laurea presenti nell'offerta formativa dell'Ateneo e delle eventuali borse di studio disponibili.

Articolo 9

Il pagamento dell'immatricolazione, su richiesta degli interessati potrà essere rateizzato.

Articolo 10

L'Università si impegna a garantire, senza oneri aggiuntivi, l'accesso alla piattaforma e-learning attraverso una costante e tempestiva informazione inerente gli aspetti di aggiornamento professionale

Articolo 11

FIAIP si impegna a promuovere e pubblicizzare presso il proprio personale ed i propri associati i familiari di primo grado e i coniugi per agevolare il passaggio generazionale, la presente convenzione, prediligendo la comunicazione via intranet.

Articolo 12

La presente convenzione, che non comporta per le Parti oneri diversi da quelli indicati, ha durata triennale, a decorrere dalla data di sottoscrizione. Potrà essere rinnovata o modificata solo previo accordo tra le Parti.

Articolo 13

L'eventuale recesso di una delle Parti non inficerà i riconoscimenti dei crediti formativi già effettuati.

Articolo 14

L'Università provvede al trattamento, alla diffusione e alla comunicazione dei dati personali, relativi agli iscritti di FIAIP (associati e lo familiari di primo grado e i coniugi per agevolare il passaggio generazionale, nonché il personale delle strutture in cui l'Associazione si articola sul territorio - ai livelli nazionale, regionali e locali), in virtù della presente convenzione, per il perseguimento dei propri fini istituzionali, così come previsto dal d.lgs n. 196/2003.

Articolo 15

Per qualunque controversia relativa alla presente convenzione, non risolvibile in via amichevole, è competente il Foro di Roma.

Articolo 16

La presente convenzione è esente dall'imposta di bollo ai sensi dell'art. 16, allegato B, del DPR n. 642/72 e sarà registrato in caso d'uso ai sensi del DPR 26/4/1986, n. 131.

Le spese di bollo e di registrazioni sono a carico della Parte richiedente.

Roma, 26/10/10

per l'Università Telematica "Universitas
Mercatorum"

Il Presidente
(Pierfrancesco Pacini)



per FIAIP Federazione Italiana degli Agenti
Immobiliari Professionali

Il Presidente
(Paolo Righi)

